SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO STRATEGICO

Per il cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca nell'ambito del Programma "PhD Excellence @Univr" (Linea 2 – Researcher Talent)

TRA

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (di seguito, "Camera di Commercio" o "CCIAA"), con sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 96, codice fiscale e partita IVA n. 00653240234, rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Arena, in esecuzione della deliberazione n. ___ del ___;

E

l'Università degli Studi di Verona (di seguito, "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Verona (VR), Via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale n. 93009870234 e partita IVA n. 01541040232, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Chiara Leardini, in esecuzione della deliberazione n. ___ del ___;

congiuntamente, "Parti" e, singolarmente, "Parte".

PREMESSO CHE

- la Camera di Commercio promuove lo sviluppo economico, tecnologico e occupazionale del territorio veronese, favorendo la collaborazione tra il sistema della ricerca, le imprese e le istituzioni; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), della L. 29 dicembre 1993, n. 580, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici in cofinanziamento.
- l'Università degli Studi di Verona promuove il Progetto ”Agenda Territori Attrattivi" e la Linea 2 "Researcher Talent", attivando l’azione "PhD Excellence @Univr", finalizzata a sostenere giovani ricercatori con progetti di elevata qualità scientifica e ad alto potenziale di impatto industriale e territoriale.
- le Parti intendono realizzare un modello di dottorato industriale ai sensi dell'art. 10 del D.M. MUR 14.12.2021, n. 226, con reale co-progettazione con imprese del territorio veronese, assicurando un effettivo raccordo tra ricerca, fabbisogni produttivi e sviluppo del territorio.
- Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), n. 2, del D.M. MUR 14 dicembre 2021, n. 226, i soggetti partecipanti alla convenzione si impegnano ad assicurare, per l’intera durata del ciclo, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la sostenibilità del corso e il finanziamento delle borse di dottorato di rispettiva competenza alle condizioni previste dalla presente convenzione;
- l'Università richiede alla CCIAA di prestare garanzia fideiussoria a favore dell'Università medesima, a copertura dell'impegno di cofinanziamento assunto.
- le Parti condividono, al contempo, l'obiettivo di garantire certezza, tracciabilità e corretta destinazione del finanziamento pubblico, nonché adeguati strumenti di controllo, rendicontazione e verifica a tutela delle risorse erogate dalla CCIAA.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA

1. La presente Convenzione disciplina le condizioni e le modalità di collaborazione tra la CCIAA e l'Università per il cofinanziamento di n. ___ borse di dottorato triennali nell'ambito del Progetto "Agenda Territori Attrattivi" – Linea 2 "Researcher Talent" - azione "PhD Excellence @Univr", nelle seguenti aree di ricerca: Biotecnologie molecolari, industriali e ambientali; Informatica; Ingegneria dei Sistemi intelligenti; Smart Agrifood Sciences.

2. Il costo unitario triennale di ciascuna borsa è stabilito in euro 81.277,29 (ottantunmiladuecentosettantasette/29), di cui euro 40.638,65 (quarantamilaseicentotrentotto/65) a carico della CCIAA ed euro 40.638,65 (quarantamilaseicentotrentotto/65) a carico dell'Università, secondo il piano di cofinanziamento di cui all'articolo 6.

3. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resta efficace fino al completamento delle attività, degli obblighi di rendicontazione e degli eventuali obblighi restitutori relativi all'ultima annualità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030, salvo proroga ai sensi dell'articolo 12.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DEI DOTTORANDI

1. Ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento, i candidati dottorandi devono possedere, alla data di avvio del progetto, i seguenti requisiti:

a) avere un'età pari o inferiore a 35 anni, ossia essere nati a partire dal 1° gennaio 1991; è ammessa una deroga al limite di età fino a un massimo di due anni aggiuntivi in caso di congedo di maternità, idoneamente documentato;

b) essere in possesso della laurea o laurea del vecchio ordinamento (pre D.M. 509/1999) o titolo estero equivalente alle predette lauree (Master of Science/Art) che, nel Paese dove hanno compiuto gli studi universitari, dà accesso al dottorato

2. Per l'intera durata del progetto non è ammessa la fruizione di altre borse di studio, contratti o assegni di ricerca salvo i casi inderogabilmente previsti dalla normativa applicabile e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il possesso dei requisiti è verificato dall'Università nell'ambito della procedura di selezione e deve risultare dalla documentazione acquisita agli atti.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E CRONOPROGRAMMA

1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono articolate secondo il seguente cronoprogramma:

Periodo	Attività
Ottobre 2026 – agosto 2027	a) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione: evento pubblico di presentazione del Programma alle imprese del territorio veronese. b) Entro 60 giorni dalla sottoscrizione e comunque entro novembre 2026: pubblicazione congiunta dell'Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse per Imprese Partner. c) Entro il 31 dicembre 2026: conclusione della selezione delle Imprese Partner e dei relativi progetti di ricerca e sottoscrizione degli Accordi Trilaterali Operativi.

	d) maggio 2027: pubblicazione del bando per la selezione dei dottorandi
Settembre 2027 – Agosto 2028	a) Settembre 2027: immatricolazione dei dottorandi b) Anno accademico 2027–2028: formazione teorico-scientifica presso i Dipartimenti dell'Università.
Settembre 2028 – Agosto 2029	a) Svolgimento della fase di innovazione industriale, con ricerca applicata in diretta collaborazione con l'Impresa Partner secondo il progetto approvato.
Settembre 2029 – Agosto 2030	a) Prosecuzione e conclusione della ricerca applicata. b) Validazione dei risultati e discussione della tesi. c) Entro il 31 ottobre 2030: Workshop finale di Trasferimento Tecnologico.

2. Le date indicate possono essere aggiornate per effetto del calendario accademico, di provvedimenti dell'Università o di cause di sospensione previste dalla legge o dalla presente Convenzione, senza alterare gli obblighi di rendicontazione.

ARTICOLO 4 – SELEZIONE DELLE IMPRESE PARTNER

1. L'Avviso Pubblico di cui all'articolo 3 è riservato alle imprese, con esclusione degli spin-off dell'Università degli Studi di Verona, aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Verona e in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle Imprese con sede legale, operativa o unità locale nella provincia di Verona;

b) regolarità nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Verona;

c) assenza di procedure concorsuali, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o situazioni equivalenti;

d) regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, comprovata da DURC regolare, nonché rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) possesso degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dall'Avviso.

2. L'Avviso disciplina i settori prioritari, le modalità di presentazione delle proposte, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dell'impresa proponente e le regole di tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza.

3. La selezione delle imprese e dei progetti è effettuata dal Comitato di Monitoraggio Scientifico di cui all'articolo 9.

4. Dopo la conclusione della selezione, l'Università pubblica, indicativamente nel mese di maggio 2027, il bando per la selezione dei dottorandi, indicando le imprese e i progetti selezionati, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA PARTNER

1. L'Impresa Partner selezionata deve sottoscrivere, prima dell'erogazione all'Università della prima tranche di cui all'articolo 6, un Accordo Trilaterale Operativo con la CCIAA e l'Università, che definisce: il piano delle attività in azienda, il cronoprogramma, gli obiettivi e i risultati attesi, le modalità di

accesso alle strutture, la nomina del tutor aziendale, i referenti scientifici, le cause di sospensione del progetto di ricerca, e le regole in materia di proprietà intellettuale, riservatezza, sicurezza e trattamento dei dati.

2. L'Accordo Trilaterale Operativo deve altresì prevedere, a pena di inammissibilità della candidatura dell'Impresa Partner, un'espressa clausola di rimborso diretto a favore della CCIAA: in forza di tale clausola, l'Impresa Partner si obbliga irrevocabilmente a rimborsare alla CCIAA, entro 60 giorni dalla richiesta scritta e a seguito di un inadempimento grave o di un abbandono imputabile all'Impresa Partner stessa, le somme corrispondenti alle tranche che la CCIAA ha erogato o è tenuta a erogare all'Università per il periodo successivo all'evento che ha determinato l'inadempimento e fino alla formalizzazione dell'eventuale sostituzione con altra impresa ai sensi dell'articolo 13, comma 5. In caso di mancata restituzione nel termine indicato, le somme sono maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione da parte della CCIAA.

3. L'Impresa Partner si impegna a farsi carico integralmente delle spese funzionali allo sviluppo del progetto non coperte dalla borsa, tra cui:

a) spese vive di ricerca, quali materiali di consumo, reagenti e componentistica;

b) messa a disposizione gratuita di spazi aziendali, impianti, strumentazioni scientifiche e licenze software;

c) spese di trasferta, alloggio, partecipazione a congressi e periodi di studio o ricerca all'estero;

d) messa a disposizione di un Tutor Aziendale qualificato;

e) fornire l'assistenza tecnico-scientifica presente presso i propri laboratori.

4. L'Impresa Partner garantisce l'accesso del dottorando alle strutture e alle informazioni necessarie, nel rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e tutela della proprietà intellettuale.

5. La partecipazione dell'Impresa Partner al Workshop finale di cui all'articolo 10 è obbligatoria, salvo comprovate ragioni di impedimento previamente comunicate per iscritto alle Parti.

ARTICOLO 6 – PIANO DI COFINANZIAMENTO ED EROGAZIONI

1. Il costo unitario triennale di ciascuna borsa è pari a euro 81.277,29. La CCIAA cofinanzia ciascuna borsa nella misura di euro 40.638,65 (50%); l'Università sostiene il restante importo di euro 40.638,65. L'impegno di cofinanziamento della CCIAA ha natura vincolante per ciascuna borsa effettivamente attivata, nei limiti e alle condizioni previsti dalla presente Convenzione.

2. Per ciascuna borsa, il contributo camerale di euro 41.000,00 è erogato secondo il seguente piano:

Termine	Importo	Condizioni di erogazione
30 settembre 2027	€ 13.546,00	a) pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la selezione dell'Impresa Partner; b) selezione dell'Impresa Partner e sottoscrizione dell'Accordo Trilaterale Operativo; c) selezione del dottorando e immatricolazione.
30 novembre 2028	€ 13.546,00	a) presentazione del rendiconto annuale del primo anno, approvato dalla CCIAA ai sensi dell'articolo 8.
30 novembre 2029	€ 13.546,65	a) presentazione del rendiconto annuale del secondo anno, approvato dalla CCIAA ai sensi dell'articolo 8.

3. Dalla Tranche 3 (saldo) è trattenuta, a titolo di riserva di garanzia, una quota pari a euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna borsa. La quota trattenuta è svincolata e versata all'Università entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto finale e dalla verifica della corretta realizzazione del Workshop finale di cui all'articolo 10, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13.

4. I versamenti sono effettuati dalla CCIAA mediante accreditamento sul conto infruttifero dell'Università acceso presso la Banca d'Italia, codice conto di tesoreria 00370059, con modalità "GIROFONDI", o mediante le diverse modalità richieste dalla normativa di tesoreria vigente.

5. La CCIAA può sospendere l'erogazione di qualsiasi tranche, senza applicazione di interessi o penali a proprio carico, nei casi espressamente previsti dall'articolo 13.

ARTICOLO 7 – GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA CCIAA

1. In conformità a quanto previsto dal D.M. MUR 226/2021 e dal D.M. MUR 301/2022 "Linee guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca"– che impone ai soggetti cofinanziatori delle borse di dottorato di garantire la disponibilità di risorse finanziarie stabili e congrue quale condizione di sostenibilità e di accreditamento del corso – la CCIAA presenta all'Università, prima dell'erogazione della prima tranche di cui all'articolo 6, una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'intero impegno di cofinanziamento assunto, pari a euro 40.638,65 per ciascuna borsa attivata.

2. La fideiussione è prestata da istituto di credito iscritto all'albo previsto dalla normativa bancaria vigente o da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, secondo quanto indicato all'art. 1 della presente convenzione, e deve:

a) avere importo complessivo pari a euro 40.638,65 (quarantamilaseicentotrentotto/65) per ciascuna borsa garantita, ai sensi dell'art. 1938 c.c.;

b) essere irrevocabile e avere validità fino al termine previsto per l'erogazione dell'ultima tranche dovuta dalla CCIAA e, in caso di contestazione, fino alla definizione della stessa;

c) prevedere lo svincolo progressivo, per importi corrispondenti a ciascuna tranche effettivamente erogata, entro 30 giorni dall'avvenuto versamento documentato.

3. La fideiussione può essere escussa dall'Università esclusivamente in caso di inadempimento della CCIAA all'obbligo di erogazione delle tranche nei termini e alle condizioni previsti dall'articolo 6, accertato con diffida scritta rimasta senza riscontro per 30 giorni. Non è ammessa l'escussione della fideiussione nei casi in cui la CCIAA abbia legittimamente sospeso o revocato il cofinanziamento ai sensi degli articoli 12 e 13.

4. I costi della fideiussione sono a carico esclusivo della CCIAA.

5. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo tutela l'Università nella sua qualità di istituzione responsabile dell'accreditamento e dell'attivazione del ciclo di dottorato nei confronti del MIUR e dell'ANVUR, e non pregiudica i diritti e le tutele della CCIAA previsti dagli articoli 8 e 13 della presente Convenzione in relazione alla corretta destinazione delle somme erogate.

ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

1. Le somme erogate dalla CCIAA sono destinate esclusivamente alle seguenti categorie di spese ammissibili, sostenute dall'Università e direttamente riferibili alle borse oggetto della Convenzione:

a) compensi lordi corrisposti per le borse di dottorato, nella quota spettante al dottorando;

b) contributi previdenziali e assicurativi obbligatori connessi alle borse.

2. Non sono in alcun caso ammissibili, e costituiscono causa di restituzione delle somme corrispondenti:

a) scatti stipendiali, progressioni di carriera o avanzamenti retributivi di professori e ricercatori di ruolo, a qualsiasi titolo imputati;

b) spese di funzionamento generale dell'Ateneo;

c) spese amministrative generali non direttamente imputabili alle borse;

d) spese prive di documentazione contabile idonea;

e) spese non direttamente riferibili alle borse o alle attività previste dalla presente Convenzione.

3. L'Università presenta alla CCIAA, entro il 30 novembre di ciascun anno di dottorato, un rendiconto dettagliato delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente, corredato da:

a) estratti conto, fatture, mandati, quietanze o altri documenti contabili idonei ad attestare le singole voci di spesa, accompagnati da una relazione che illustri la rispondenza alle categorie di spese ammissibili;

b) certificato di iscrizione del dottorando;

c) relazione sulle attività svolte e risultati raggiunti di cui all'articolo 10, comma 2.

4. La CCIAA esamina il rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di incompletezza o irregolarità, richiede all'Università la regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, la CCIAA sospende le erogazioni successive fino all'avvenuta regolarizzazione.

5. La CCIAA ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento durante la durata della Convenzione, controlli documentali e contabili, anche tramite soggetti da essa incaricati, sulla destinazione delle somme erogate e sulla correttezza della rendicontazione. L'Università è tenuta a rendere disponibili tutti i documenti richiesti entro 15 giorni dalla richiesta.

6. L'Università assicura la separata evidenza contabile delle somme ricevute e delle spese sostenute, mediante un centro di costo dedicato o altra modalità equivalente idonea a consentire i controlli di cui al comma 5 in qualsiasi momento della durata della Convenzione.

7. In caso di spese non ammissibili, non documentate o non correttamente imputate, l'Università è tenuta a restituire alla CCIAA le somme corrispondenti entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo. In mancanza, tali somme sono detratte, ove possibile, dall'erogazione successiva o dalla riserva di garanzia di cui all'articolo 6, comma 3, ferma restando la facoltà della CCIAA di agire per il recupero delle somme dovute. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione.

ARTICOLO 9 – COMITATO DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO

1. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione è istituito il Comitato di Monitoraggio Scientifico, composto da un referente dell'Università e da un referente della CCIAA, nominati con comunicazione scritta delle rispettive Parti.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) definisce e aggiorna i settori prioritari di ricerca, coerentemente con le vocazioni del territorio veronese;

b) valuta le proposte progettuali delle imprese e approva l'abbinamento tra borsa, progetto e Impresa Partner;

c) approva i piani di attività e le eventuali modifiche sostanziali ai progetti di ricerca;

d) esamina i report annuali di avanzamento scientifico di cui all'articolo 10;

e) valuta, ai sensi dell'articolo 13, la fattibilità della sostituzione dell'Impresa Partner o della modifica del progetto di ricerca.

3. Le determinazioni del Comitato sono assunte per consenso scritto tra i due referenti, anche via PEC o posta elettronica istituzionale. In caso di mancato accordo, le Parti provvedono a risolvere la questione in via diretta entro 15 giorni.

4. I referenti sono vincolati al più assoluto rispetto della riservatezza in merito alle proposte progettuali, alle informazioni aziendali e ai dati dei dottorandi.

ARTICOLO 10 – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. Per ciascuna borsa, l'Università predispone una scheda-progetto contenente la descrizione del progetto, l'area scientifica, il nominativo del dottorando, l'Impresa Partner, gli obiettivi e i risultati attesi. La scheda è pubblicata sui siti istituzionali della CCIAA e dell'Università e aggiornata annualmente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della riservatezza delle informazioni confidenziali.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno di dottorato, l'Università consegna alla CCIAA un report annuale di avanzamento contenente lo stato di avanzamento delle attività, i prodotti della ricerca, gli eventuali brevetti depositati, le pubblicazioni, le attività di trasferimento tecnologico, le criticità riscontrate e le azioni correttive proposte.

3. Le Parti organizzano congiuntamente un Workshop finale di Trasferimento Tecnologico da tenersi entro il 31 ottobre 2030 o, se antecedente, entro sei mesi dalla discussione dell'ultima tesi attivata nell'ambito della Convenzione. Il Workshop si svolge presso la sede della CCIAA o altra sede concordata. La partecipazione delle Imprese Partner è obbligatoria, salvo comprovate ragioni di impedimento previamente comunicate per iscritto alle Parti.

4. La collaborazione tra le Parti è evidenziata in tutto il materiale scientifico, nelle tesi, nelle pubblicazioni, nei prodotti divulgativi e nelle schede-progetto. Il logo istituzionale della CCIAA figura su tale materiale secondo le relative linee grafiche.

5. Ogni comunicazione pubblica contenente informazioni riservate o risultati non ancora tutelati deve essere preventivamente sottoposta alla Parte e all'Impresa Partner interessate, secondo le procedure dell'Accordo Trilaterale Operativo.

ARTICOLO 11 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

1. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle ricerche svolte con le Imprese Partner durante il secondo e il terzo anno di dottorato sono disciplinati nell'Accordo Trilaterale Operativo, in coerenza con la normativa vigente, con il “Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Verona” emanato con Decreto Rettorale rep. n. 7294/2026, Prot. n. 315700 del 23/07/2026 e con le linee guida in materia di proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

2. L'Accordo Trilaterale Operativo disciplina altresì i tempi e le modalità di pubblicazione, il differimento necessario alla tutela brevettuale, la titolarità e lo sfruttamento dei risultati, nonché l'accesso ai dati, ai campioni e alle informazioni aziendali.

3. Resta salvo il diritto dell'Università e della CCIAA di utilizzare i risultati della ricerca per finalità didattiche, scientifiche, istituzionali, statistiche e di rendicontazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della tutela delle informazioni confidenziali e dei diritti di proprietà industriale.

4. Gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni confidenziali scambiate nell'ambito del presente rapporto resteranno efficaci anche dopo la cessazione della Convenzione per il periodo previsto dalla legge o dall'Accordo Trilaterale Operativo.

ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE E PROROGA

1. In caso di sospensione formale della borsa per cause previste dalla legge o dai Regolamenti di Ateneo, quali congedi di maternità o paternità, infortuni, malattie gravi o cause di forza maggiore, la durata della Convenzione si intende prorogata di diritto per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

2. Le scadenze per il versamento delle tranche non ancora erogate dalla CCIAA sono posticipate per la medesima durata, senza applicazione di interessi di mora o penali a carico della CCIAA. La validità della fideiussione di cui all'articolo 7 è prorogata di conseguenza.

3. L'Università comunica a mezzo PEC alla CCIAA, entro 15 giorni dall'inizio dell'evento sospensivo e dalla ripresa delle attività, la durata prevista o effettiva della sospensione, allegando la documentazione disponibile.

4. Il Comitato di Monitoraggio Scientifico aggiorna il cronoprogramma e, ove necessario, la data del Workshop finale.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL COFINANZIAMENTO, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI

1. La CCIAA può sospendere le erogazioni non ancora effettuate, ovvero revocare il cofinanziamento con effetto sulle tranche future, esclusivamente nei seguenti casi:

a) destinazione delle somme già erogate a spese non ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 2, non sanata entro 30 giorni dalla diffida scritta della CCIAA;

b) mancata presentazione del rendiconto annuale entro il termine previsto, non sanata entro 30 giorni dalla diffida;

c) mancata attivazione della borsa entro i termini previsti;

d) mancata costituzione della separata evidenza contabile di cui all'articolo 8, comma 6, non sanata entro 30 giorni dalla diffida;

e) rifiuto di consentire i controlli di cui all'articolo 8, comma 5;

f) violazione degli obblighi di riservatezza o di proprietà intellettuale di cui all'articolo 11, che abbia causato un pregiudizio concreto e documentato all'Impresa Partner o alla CCIAA;

g) mancata organizzazione del Workshop finale di cui all'articolo 10, comma 3, entro il termine ivi previsto, per cause imputabili all'Università;

h) reiterata inosservanza degli obblighi di report e monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 2, per due o più annualità consecutive, non sanata entro 30 giorni dalla diffida.

2. Prima di procedere alla revoca, la CCIAA contesta per iscritto l'inadempimento all'Università, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni o la regolarizzazione. Nei soli casi di cui alle lettere a) ed e), ove il ritardo nella sospensione possa pregiudicare irrimediabilmente gli

interessi della CCIAA, questa può sospendere immediatamente le erogazioni, ferma la procedura di contestazione.

3. Qualora entro il 31 dicembre 2026 non siano state selezionate una o più Imprese Partner o non siano stati sottoscritti gli Accordi Trilaterali, le borse interessate non possono essere attivate e la Convenzione si intende risolta di diritto per quelle borse.

4. In caso di abbandono, rinuncia o esclusione del dottorando prima della conclusione del percorso:

a) l'Università dà comunicazione scritta immediata alla CCIAA;

b) le somme erogate relative all'annualità in corso sono imputabili alle spese ammissibili effettivamente sostenute fino alla data di abbandono, documentate nel rendiconto; la quota non spesa è restituita alla CCIAA entro 60 giorni;

c) entro 60 giorni dalla comunicazione, le Parti valutano congiuntamente la possibilità di attivare una nuova borsa in sostituzione, con rimodulazione, concordata per iscritto, della scadenza della Convenzione e delle scadenze di pagamento. La sostituzione è possibile solo se compatibile con i termini di durata della Convenzione. In caso di sostituzione, la fideiussione di cui all'articolo 7 rimane efficace per l'importo rimodulato;

d) in assenza di accordo entro il termine di cui alla lettera c), la Convenzione si intende risolta per la borsa interessata, con restituzione delle somme non rendicontate e svincolo della quota corrispondente della fideiussione.

5. In caso di abbandono, recesso, perdita dei requisiti di ammissibilità o inadempimento dell'Impresa Partner agli obblighi dell'Accordo Trilaterale Operativo:

a) l'Università dà comunicazione scritta immediata alla CCIAA;

b) le Parti valutano congiuntamente, entro 60 giorni, la possibilità di: (i) selezionare una nuova Impresa Partner in possesso dei requisiti,, previa approvazione del nuovo abbinamento da parte del Comitato di Monitoraggio Scientifico; ovvero (ii) modificare il progetto di ricerca in forma compatibile con la prosecuzione prevalentemente universitaria, qualora le attività di ricerca siano sufficientemente avanzate e il Comitato di Monitoraggio Scientifico ne valuti positivamente la fattibilità ai sensi del D.M. MIUR n. 45/2013. In entrambi i casi le scadenze delle erogazioni successive sono rimodulate con accordo scritto tra le Parti, e la fideiussione di cui all'articolo 7 rimane efficace per le scadenze rimodulate;

c) se né la sostituzione né la modifica del progetto sono approvate entro il termine di cui alla lettera b), la CCIAA proseguirà l'erogazione del cofinanziamento fermo restando il proprio diritto di agire direttamente nei confronti dell'Impresa Partner inadempiente per il rimborso delle somme erogate nel medesimo periodo, in forza della clausola di rimborso di cui all'articolo 5, comma 2.

6. In tutti i casi di revoca del cofinanziamento, risoluzione o utilizzo non conforme, l'Università è tenuta a restituire alla CCIAA: (a) le somme erogate destinate a spese non ammissibili o non documentate; (b) le somme erogate non rendicontate nei termini previsti; (c) le somme erogate relative ad attività non realizzate, ivi inclusa la mancata organizzazione del Workshop finale. La restituzione avviene entro 60 giorni dalla comunicazione, con applicazione degli interessi legali dalla data di erogazione. In caso di inadempimento restitutorio, la CCIAA agisce direttamente nei confronti dell'Università per il recupero delle somme e il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno; la riserva di garanzia di cui all'articolo 6, comma 3, è trattenuta fino alla definizione completa degli obblighi restitutori.

7. Il recesso o la risoluzione non pregiudicano gli obblighi già maturati, gli obblighi di rendicontazione, restituzione, riservatezza, proprietà intellettuale e collaborazione ai controlli.

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia, salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Le relative spese sono sostenute dalle Parti nella misura del 50% ciascuna. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla CCIAA, tramite l'autorizzazione rilasciata con provvedimento dell'Intendenza di finanza n. 6629/83 del 5 aprile 1983; la quota a carico dell'Università è trattenuta dalla prima erogazione utile.

3. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della Parte richiedente.

4. Ogni modifica o integrazione deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

5. Le comunicazioni ufficiali sono effettuate tramite PEC ai seguenti indirizzi: per la CCIAA: ___; per l'Università: ___.

6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile, della normativa in materia di dottorato di ricerca, dei Regolamenti di Ateneo e della normativa applicabile ai finanziamenti pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, ___

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona

Il Presidente
Dott. Paolo Arena

_____

Per l'Università degli Studi di Verona

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Chiara Leardini

_____